CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 233

Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento

Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita;

2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 17 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Libro	Secondo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio
Capo	IV — Reati contro il patrimonio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-233-furto-d-uso-o-su-cose-di-tenue-valore-furto-di-oggetti-di-vestiario-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it